

proposta di legge n. 470

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 4 febbraio 2015

DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
ESERCITATE DALLE PROVINCE

Signori consiglieri,

la presente proposta di legge contiene disposizioni per il riordino delle funzioni delle Province, in attuazione dell'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

La legge 56/2014, in particolare, ridefinisce l'assetto istituzionale delle Province, quali enti di secondo livello titolari di funzioni amministrative fondamentali, individuate dal comma 85 dell'articolo 1 della legge stessa e prevede il ridimensionamento e il riordino delle competenze delle Province stesse, nella prospettiva del loro superamento con la legge di riforma costituzionale, attualmente all'esame della Camera.

Ai sensi del citato articolo 1, comma 89, lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono (alla Regione stessa o agli enti locali) le funzioni amministrative svolte dalle Province, diverse da quelle fondamentali, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le specifiche finalità indicate dalla legge stessa.

In attuazione dell'articolo 1, comma 91, della legge 56/2014, l'Accordo tra il Governo e le Regioni, sancito nella Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, ha previsto l'istituzione di appositi Osservatori regionali, quali sedi di impulso, coordinamento e confronto tra la Regione, le Province e le associazioni rappresentative degli enti locali, ai fini della ricognizione delle funzioni provinciali e delle risorse correlate e della riallocazione di tali funzioni.

L'articolo 1, commi 420 e seguenti, della legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), contiene ulteriori disposizioni finalizzate all'attuazione del processo di riordino delle funzioni provinciali.

Sulla base delle disposizioni delle leggi statali sopra richiamate, è stata predisposta la presente proposta di legge, che prevede un significativo trasferimento di funzioni dalle Province alla Regione nelle materie assegnate alla competenza legislativa regionale.

Sulla proposta di legge sono stati sentiti, in data 16 gennaio 2015, l'Osservatorio regionale di cui all'accordo Stato-Regioni dell'11 settem-

bre 2014 e, in data 19 gennaio 2015, il Tavolo delle autonomie locali, costituito ai sensi del protocollo di intesa del 25 novembre 2014 tra i rappresentanti della Regione, dell'ANCI Marche, dell'UPI Marche e delle organizzazioni sindacali confederali e di categoria.

Le consultazioni sopra indicate sono state effettuate conformemente a quanto previsto, rispettivamente, dal punto 14 dell'Accordo dell'11 settembre 2014 e dall'articolo 1, comma 95, della legge 56/2014.

La proposta di legge si compone di 8 articoli e di un allegato.

L'articolo 1 disciplina l'oggetto della legge, prevedendo il riordino delle funzioni provinciali non fondamentali, in attuazione della legge 56/2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), e dell'accordo sancito, ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della stessa legge statale, nella Conferenza unificata dell'11 settembre 2014.

L'articolo 2 stabilisce che sono trasferite alla Regione le funzioni non fondamentali esercitate dalle Province, in base alle norme di cui all'allegato A.

L'articolo 3 definisce le modalità per il trasferimento delle funzioni alla Regione, rinviando a successive deliberazioni della Giunta regionale la disciplina dei procedimenti pendenti nonché l'individuazione e il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie correlate alle funzioni oggetto di conferimento.

L'articolo 4 stabilisce nel dettaglio le modalità relative al trasferimento del personale collegato alle funzioni trasferite.

L'articolo 5 riguarda le disposizioni finanziarie necessarie all'attuazione della legge.

L'articolo 6 contiene le norme transitorie e finali.

L'articolo 7 prevede alcune modifiche della normativa vigente, anche al fine di eliminare i riferimenti alle competenze delle Province contenute nelle leggi regionali.

L'articolo 8 dispone la dichiarazione di urgenza della legge, ai fini della sua immediata eseguibilità.

Art. 1
(*Oggetto*)

1. Con questa legge la Regione detta disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province, in attuazione dell'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), e dell'accordo sancito ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della stessa legge statale nella Conferenza unificata dell'11 settembre 2014.

Art. 2
(*Funzioni trasferite*)

1. Sono oggetto di riordino le funzioni non fondamentali individuate nelle norme di cui all'allegato A.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono trasferite alla Regione.

Art. 3
(*Modalità di trasferimento delle funzioni*)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, della legge 56/2014, la Giunta regionale adotta una o più deliberazioni contenenti le disposizioni necessarie all'effettivo trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, volte in particolare a disciplinare i procedimenti pendenti e l'individuazione e il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie correlate alle funzioni oggetto di conferimento.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate previo parere della Provincia interessata, nonché sentito l'osservatorio regionale di cui all'accordo sancito ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 56/2014.

3. Le Province cessano di esercitare le funzioni di cui all'allegato A dalla data di effettivo avvio dell'esercizio delle stesse da parte della Regione stabilita con le deliberazioni di cui al comma 1.

Art. 4
(*Modalità di trasferimento del personale*)

1. Il personale a tempo indeterminato trasferito alla Regione confluisce in un'apposita dotazione organica provvisoria.

2. I provvedimenti di trasferimento del personale sono adottati nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali che stabiliscono le forme di informazione e di consultazione delle organiz-

zazioni sindacali sulle determinazioni organizzative degli enti interessati.

3. Dalla data del trasferimento del personale, l'ammontare delle risorse regionali corrispondenti a quelle erogate dalle Province nel 2014 per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività nonché per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, anche della separata area della dirigenza, incrementa le risorse della Regione già destinate alle medesime finalità. Tali risorse vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, costituiti nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e della dirigenza della Regione. Le Province riducono del medesimo importo le corrispondenti risorse dei relativi fondi.

4. Entro novanta giorni dal trasferimento del personale, la Regione può procedere a un'ulteriore riorganizzazione con applicazione delle disposizioni del Capo I del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Le somme occorrenti all'esercizio, da parte della Regione, delle funzioni di cui all'allegato A sono determinate annualmente nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. La Giunta regionale è autorizzata, ai fini della gestione, ad apportare le conseguenti variazioni al Programma operativo annuale (POA).

3. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 6

(Norme transitorie e finali)

1. Le deliberazioni di cui all'articolo 3, comma 1, sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.

2. Ai fini del trasferimento, le Province trasmettono alla Regione gli elenchi del personale dipendente, distinto per categoria giuridica ed economica e per settore di appartenenza, nonché il costo annuo lordo di ciascuna unità di personale. Al medesimo fine si considera il personale dipendente a tempo indeterminato e il personale dipendente a tempo determinato assunto per lo svolgimento in via esclusiva della funzione trasferita, il cui rapporto di lavoro è in

corso al momento del trasferimento. I costi sono individuati dalle Province e sono determinati tenendo conto della retribuzione annua lorda, comprensiva del salario accessorio, gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori, IRAP, oneri per il nucleo familiare.

3. A decorrere dalla data di cui all'articolo 3, comma 3, cessano i trasferimenti erogati dalla Regione alle Province con riferimento alle risorse correlate alle funzioni di cui all'allegato A.

4. La spesa relativa al trattamento economico complessivo del personale trasferito non rileva ai fini del rispetto da parte della Regione dell'applicazione dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007). La somma corrispondente di ciascuna delle Province non può essere conteggiata dalle stesse ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 557, della legge 296/2006.

5. Entro otto mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale adotta una o più proposte di legge per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 56/2014.

6. Con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni, ogni riferimento alle Province contenuto nella normativa regionale vigente relativamente all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, si intende fatto alla Regione.

7. Le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell'articolo 7 continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.

8. Restano affidate alle Commissioni provinciali per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea le funzioni svolte ai sensi della legge regionale 6 aprile 1998, n. 10 (Norme in materia di trasporto di persone mediante il servizio di taxi ed il servizio di noleggio di veicoli con conducente).

Art. 7

(Modifiche e abrogazioni)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 26 marzo 1990, n. 16 (Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale), le parole: “, anche sulla base delle proposte degli enti delegati,” sono soppresse.

2. Al comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 16/1990 le parole: “ed è trasmesso alla giunta regionale” sono soppresse.

3. Alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 8 della l.r. 16/1990 la parola: "provinciale" è sostituita dalla parola: "regionale".

4. Al comma 8 dell'articolo 8 della l.r. 16/1990 le parole: "regolamento dell'ente delegato" sono sostituite dalle parole: "deliberazione della giunta regionale".

5. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 giugno 1992, n. 21 (Nuove norme per la promozione di attività di educazione permanente), le parole "Le Province autorizzano e finanziano annualmente" sono sostituite dalle parole: "La Regione può finanziare".

6. Al comma 1 bis dell'articolo 2 della l.r. 21/1992 le parole: "La Regione emana i criteri relativi all'autorizzazione e" sono sostituite dalle parole: "La Giunta regionale delibera i criteri e le modalità relativi".

7. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), è sostituito dal seguente:

"3. La pianificazione faunistico-venatoria è effettuata dalla Regione nel piano regionale, articolato per ambiti provinciali ai sensi dell'articolo 5, e adottato sulla base dei criteri ed indirizzi di cui all'articolo 4, previo parere del Consiglio delle autonomie locali."

8. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 7/1995 le parole: "da parte delle Province" sono soppresse.

9. All'alinea del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 7/1995, dopo la parola: "provinciali" sono inserite le seguenti parole: "compongono il piano faunistico-venatorio regionale adottato dalla Giunta regionale,".

10. L'articolo 7 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 7 (Commissione tecnico-consultiva regionale)

1. E' istituita presso la struttura organizzativa regionale competente la Commissione tecnico-consultiva regionale per la gestione faunistica, con il compito di formulare proposte e pareri nella materia oggetto della presente legge. La commissione esprime in particolare parere sul piano di cui all'articolo 5.

2. La Commissione è presieduta dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente o suo delegato ed è composta da:

- a) sette rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della legge 157/1992, nominati in proporzione agli iscritti di ciascuna associazione;
- b) un rappresentante dell'ente nazionale per la cinofilia italiana;

- c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;
- d) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale;
- e) un rappresentante per ciascuna delle comunità montane comprese nel territorio;
- f) i presidenti designati dalle organizzazioni di gestione degli ambiti territoriali di caccia.

3. Le associazioni di cui al comma 2, lettere a), c) e d) sono quelle maggiormente rappresentative a livello regionale.

4. La Commissione dura in carica quanto la legislatura regionale. Le modalità di nomina e funzionamento della stessa sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.”.

11. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 bis della l.r. 7/1995 le parole: “dalle Province,” sono soppresse.

12. Al comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 7/1995 le parole: “dei piani faunistico-venatori regionale e provinciale,” sono sostituite dalle parole: “del piano faunistico-venatorio regionale”.

13. Al comma 2 dell'articolo 10 bis della l.r. 7/1995 la parola “Provincia” è sostituita dalla parola: “Regione”.

14. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 7/1995 le parole: “delle amministrazioni provinciali,” sono soppresse.

15. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 7/1995 è sostituita dalla seguente:

“b) pubblicazione per estratto nel BUR;”

16. Al comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 7/1995 sono soppresse le parole: “della Provincia e” e le parole: “sia della Provincia che”.

17. Al comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 7/1995 le parole: “Provincia di residenza” sono sostituite dalla parola: “Regione”.

18. Al comma 01 dell'articolo 17 della l.r. 7/1995 le parole: “e delle Province” sono soppresse.

19. Al comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 7/1995 le parole: “Il presidente della provincia” sono sostituite dalle parole: “La Giunta regionale”.

20. Al comma 5 dell'articolo 19 della l.r. 7/1995 la parola: “provinciale” è soppressa.

21. Al comma 8 dell'articolo 19 della l.r. 7/1995 le parole: “e li comunica alla Regione” sono soppresse.

22. Al comma 9 dell'articolo 19 della l.r. 7/1995 le parole: “alla Provincia e” e le parole: “provinciale o” sono soppresse.

23. Al comma 6 dell'articolo 21 della l.r. 7/1995 le parole: “e alla provincia,” sono soppresse.

24. Al comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 7/1995 la parola: “sentiti” è sostituita dalla parola:

“sentito” e le parole: “e la provincia interessata” sono soppresse.

25. Al comma 4 dell’articolo 27 della l.r. 7/1995 le parole: “provincia di residenza” sono sostituite dalla parola: “Regione”.

26. Al comma 1 dell’articolo 27 bis della l.r. 7/1995 le parole: “delle Province” sono soppresse.

27. Alla lettera e) del comma 3 dell’articolo 27 bis della l.r. 7/1995 le parole: “e delle Province” sono soppresse.

28. Al comma 6 dell’articolo 27 bis della l.r. 7/1995 le parole: “dalla Provincia e conformi agli indirizzi della Regione” sono sostituite dalle parole: “dalla Giunta regionale”.

29. Al comma 8 ter dell’articolo 29 della l.r. 7/1995 la parola: “Provincia” è sostituita dalla parola: “Regione”.

30. Alla lettera o) del comma 1 dell’articolo 39 della l.r. 7/1995 le parole: “alla Provincia competente” sono sostituite dalle parole: “alla struttura organizzativa regionale competente in materia di caccia”

31. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche), le parole: “, alle Comunità montane e alle Province” sono sostituite dalle parole: “e alle Unioni montane”.

32. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 45/1998 le parole: “tra le Province” sono soppresse.

33. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 45/1998 le parole: “dalla Provincia” sono soppresse.

34. Al comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 45/1998 le parole: “, le Province ed i Comuni” sono sostituite dalle parole: “e gli enti locali”.

35. Al comma 1 dell’articolo 20 bis della l.r. 45/1998 le parole: “, le Province e i Comuni” sono sostituite dalle parole: “e gli enti locali”.

36. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 21 della l.r. 45/1998 le parole: “dal Presidente della Provincia” sono sostituite dalle parole: “dalla Giunta regionale”.

37. Ai commi 1 e 3 dell’articolo 22 della l.r. 45/1998 sono soppresse rispettivamente le parole: “, le Province” e le parole: “, delle Province”.

38. Al comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 45/1998 le parole: “le Province, i Comuni e le Comunità montane” sono sostituite dalle parole: “gli enti destinatari delle risorse di cui alla presente legge assegnate dalla Regione”.

39. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 25 maggio 1999, n. 13 (Disciplina regionale della difesa del suolo), le parole: “ il Comitato istituzionale è composto dalla Giunta regionale integrata con i Presidenti delle Ammi-

nistrazioni provinciali ovvero con Assessori da questi delegati competenti in materia di difesa del suolo” sono sostituite dalle parole: “la Giunta regionale svolge le funzioni di Comitato istituzionale”.

40. Al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 13/1999 le parole: “e le Province” sono soppresse.

41. Al comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile), le parole: “le Comunità montane e le Province interessate,” sono soppresse.

42. L’articolo 4 della legge regionale 3 giugno 2003, n. 11 (Norme per l’incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne), è sostituito dal seguente:

“Art. 4 (Commissione tecnico-consultiva regionale)

1. E’ istituita presso la struttura organizzativa regionale competente la Commissione tecnico-consultiva regionale per la gestione delle acque interne, con il compito di formulare proposte e pareri nella materia oggetto della presente legge e in particolare sul calendario annuale di pesca, sui programmi di ripopolamento ittico e sulla classificazione delle acque.

2. La Commissione dura in carica quanto la legislatura regionale. In essa sono rappresentate le associazioni piscatorie di cui all’articolo 5 in proporzione al numero degli associati, nonché le associazioni naturalistiche riconosciute a livello statale e operanti nel territorio regionale. Della Commissione fa parte un ittiologo.

3. La composizione e le modalità di nomina e funzionamento della Commissione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.”.

43. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 11/2003 le parole: “, sentite le Province,” sono soppresse.

44. Al comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 11/2003 le parole: “all’azienda sanitaria locale competente per territorio, che ne riferisce alla Provincia” sono sostituite dalle parole: “alla struttura competente dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR)”.

45. Al comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 11/2003 le parole: “la Provincia, su proposta dell’azienda unità sanitaria locale competente per territorio,” sono sostituite dalle parole: “l’ASUR”.

46. Al comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 11/2003 le parole: “le Province e” sono soppresse ed è soppresso altresì il secondo periodo.

47. Alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 29 della l.r. 11/2003 le parole: “alla Provincia competente per territorio” sono sostituite dalle parole: “alla Regione”.

48. Al comma 4 dell’articolo 14 della legge

regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), sono sopresse le parole: “alla Provincia e”.

49. Al comma 5 dell'articolo 14 della l.r. 9/2006 le parole: “e alla Provincia” sono soppresse.

50. Al comma 4 dell'articolo 53 della l.r. 9/2006 le parole: “, le Province” sono soppresse.

51. Al comma 2 dell'articolo 54 della l.r. 9/2006 le parole: “e alle Province” sono soppresse.

52. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 16 luglio 2007, n. 8 (Disciplina delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e dell'articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e modifica alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria”), le parole: “sentite le Province,” sono sostituite dalle parole: “sentito”.

53. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Sanzioni in materia di trasporto pubblico locale), le parole: “alle Province” sono sostituite dalle parole: “alla Regione”.

54. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali), le parole: “, previa verifica di conformità da parte della Regione” sono soppresse.

55. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 4/2010 le parole: “alla Provincia” sono sostituite dalle parole: “alla Regione”.

56. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 4/2010 le parole: “le Province,” sono soppresse.

57. Al comma 2 bis dell'articolo 23 della l.r. 4/2010 le parole: “e dalle Province” sono soppresse.

58. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 22 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale), le parole: “competente per territorio congiuntamente alla Regione” sono soppresse.

59. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 6/2013 le parole: “, le Province” sono soppresse .

60. Sono abrogati:

- a) l'articolo 6; l'articolo 7, comma 1, lettera h); l'articolo 8, commi 9 e 10, della l.r. 16/1990;
- b) i commi 3 e 6 dell'articolo 2; i commi 5 e 6 dell'articolo 3; i commi 2, 3, 5 e 6 dell'articolo 6; la lettera b) del comma 4 dell'articolo 7 bis; la lettera b) del comma 2 dell'articolo 11; la lettera a) del comma 2 dell'articolo 18; la

- lettera a) del comma 2 dell'articolo 37; la lettera b) del comma 3 dell'articolo 42 della l.r. 7/1995;
- c) la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 43 (Valorizzazione del patrimonio storico culturale della Regione Iniziativa III millennio);
 - d) l'articolo 15, comma 2, della l.r. 45/1998;
 - e) gli articoli 72 e 73 della l.r. 10/1999;
 - f) l'articolo 6, comma 2, lettera d); l'articolo 16, comma 2; l'articolo 20 della l.r. 13/1999;
 - g) l'articolo 22, comma 5, della legge regionale 22 ottobre 2001, n. 22 (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato);
 - h) l'articolo 12, comma 3; l'articolo 13 della l.r. 32/2001;
 - i) l'articolo 7, comma 3; l'articolo 8; l'articolo 23, comma 2; l'articolo 31 della l.r. 11/2003;
 - l) l'articolo 4; l'articolo 6, comma 2, lettera d); l'articolo 7, comma 2, lettera a), numero 4); l'articolo 8, commi 2 e 3, della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 (Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo);
 - m) l'articolo 8, comma 2, lettera a), numero 2); l'articolo 8, comma 2, lettera c), della l.r. 4/2010;
 - n) l'articolo 3, comma 1; l'articolo 4, comma 3, lettera g), della legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero);
 - o) l'articolo 6, comma 3 bis, della l.r. 6/2013.

Art. 8

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A

Materia	Normativa di riferimento
Turismo, informazione e accoglienza turistica	<ul style="list-style-type: none">- l.r. 10/1999 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa): art. 30;- l.r. 9/2006 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo): art. 5; art. 13, comma 1; art. 20, comma 3; art. 42, comma 2; art. 44, comma 2; art. 47, comma 5; art. 49, comma 1; art. 50, commi 1 e 2; art. 52, comma 2; art. 53, comma 1; art. 55; art. 65; art. 75, comma 10.
Beni e attività culturali	l.r. 4/2010 (Norme in materia di beni e attività culturali): art. 5, comma 2.
Trasporto pubblico locale	<ul style="list-style-type: none">- l.r. 45/1998 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche): art. 8; art. 14, comma 1; art. 15;- l.r. 12/2009 (Sanzioni in materia di trasporto pubblico locale): art. 6, comma 1; art. 7, comma 1; art. 8;- l.r. 22/2001 (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato): art. 3 bis, comma 1; art. 5, comma 1; art. 16, comma 1; art. 22, comma 1;- l.r. 6/2013 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale): art. 6, commi 1 e 2.

Protezione civile	I.r. 32/2001 (Sistema regionale di protezione civile): art. 12, commi 1 e 4.
Difesa del suolo	<ul style="list-style-type: none"> - I.r. 10/1999 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa): art. 52; - I.r. 13/1999 (Disciplina regionale della difesa del suolo): art.15; art.16, comma 1.
Caccia	<ul style="list-style-type: none"> - I.r. 7/1995 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria): art. 2, commi 2, 4 e 7; artt. 3, 4, 5 e 6; art. 8, commi 4, 5 e 6; art. 9; art. 10, commi 1 e 3; art. 11, commi 3, 4 e 6; art. 12; art. 13, commi 1, 2, 4 e 8; art. 14, commi 1, 3 e 6; art. 16, comma 4; art. 18, comma 6; art. 19; art. 21, commi 1, 2 e 3; art. 23, commi 2, 3 e 5; art. 24, commi 1 e 6; art. 25, commi 2, 2 bis e 4; art. 26, commi 2 e 3; art. 26 bis, comma 1; art. 27 bis, comma 6; art. 28, commi 1 e 3; art. 31, commi 1, 5 e 13; art. 32, commi 2, 4, 5 e 6; art. 33, commi 1 e 5; art. 34 commi 2, 3 bis e 6; art. 36, comma 5; art. 37, commi 1 e 7; art. 38, comma 1; art. 39, comma 1, lett. uu); art. 40, comma 6; - I.r. 10/1999 : art. 44; - I.r. 24/1998 (Disciplina organica dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale): art. 7, comma 2, lettera h).

Pesca nelle acque interne	<ul style="list-style-type: none"> - l.r. 24/1998: art. 13, comma 2, lettera c); - l.r. 11/2003 (Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne): art. 3, comma 1; art. 6, comma 1; art. 9, comma 1; art. 10; art. 11; art. 13; art. 14, comma 1; art. 15; art. 16, comma 4; art. 17, comma 1; art. 19; art. 20, comma 2; art. 21, commi 3 e 4; art. 23, comma 1; art. 25, comma 3; art. 26, comma 2; art. 27, commi 1, 2 e 4; art. 29, commi 4 e 6; art. 30, commi 6 e 7.
Formazione professionale	l.r. 16/1990 (Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale): art. 5, comma 1.
Servizi sociali	l.r. 31/2009 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione. Legge finanziaria 2010): art. 29.
Farmacie	l.r. 10/1999: art. 65, comma 2.
Artigianato	l.r. 17/2007 (Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista): art. 2, comma 2.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO 2

ATTESTAZIONE DI ASSENZA DI ONERI

I sottoscritti Capo del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e dirigente del Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie

CONSIDERATO che la legge non prevede oneri presenti o futuri a carico del bilancio regionale;

VISTA la circolare del segretario generale prot. n. 7620 del 14/12/2005, concernente: "Indicazioni per la redazione e proposizione delle proposte di atto normativo"

DICHIARANO

che la proposta di legge regionale concernente: " Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province" non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Il Capo del Gabinetto
del Presidente della Giunta regionale
(Mario Bezchetti)

Il dirigente del servizio
Risorse finanziarie e politiche comunitarie
(Maria Di Bonaventura)